

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DR. MARCO CHESSA.

Premesso che con atto deliberativo n. 2881 del 6 dicembre 2002 si disponeva la stipula del contratto di collaborazione con il Dr. Marco Chessa, per prestazioni di Ortopedia, da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias .

Atteso che allo stato attuale perdurano le condizioni che hanno determinato la stipula del contratto.

Ritenuto di confermare la collaborazione con il Dr. Marco Chessa disponendo il rinnovo del contratto di collaborazione professionale secondo le condizioni riportate nello schema di contratto allegato al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rinnovo del contratto di collaborazione professionale con il Dr. Marco Chessa per prestazioni di ortopedia da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias.
-
- di rideterminare il compenso per mesi sei in € 32500,00 con un impegno orario complessivo non inferiore a 912 ore.
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.

- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi 32500 € sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1193 del - 9 GIU. 2003
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal - 9 GIU. 2003 al 23 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio


Personale

AA.GG.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

U.O. DI ORTOPEDIA -TRAUMATOLOGIA
OSPEDALE CTO
RESPONSABILE : *DR. SANDRO FIORASI*

U.O. di Ortopedia e Traumatologia
c/o " C.T.O. "
Via Cattaneo 09016 Iglesias
0781-3922627



Iglesias 22.05.2003

Al Sig. Direttore Generale
Azienda U.S.L. N° 7
Dr. Emilio Simeone

Al Sig. Direttore Sanitario
Azienda U.S.L. N° 7
Dr.ssa Rita Cantone

Al Sig. Responsabile Sanitario
PP.OO. C.T.O. e S.Barbara
Dr. Carlo Murru

Si comunica che, al momento attuale, è presente presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. C.T.O. di Iglesias un Medico Ortopedico in servizio con un contratto d'opera prossimo alla scadenza (08.06.2003).

Considerato che il Dr. Marco Chessa si è dimostrato di utilità per il buon andamento del reparto e per la copertura dei turni e che lo stesso è animato da buona volontà, si chiede che il contratto in essere possa essere rinnovato.

Da tenere presente che, avvicinandosi il periodo delle ferie estive, il mancato rinnovo del contratto potrebbe portare dei disguidi sul piano della continuità assistenziale.

Distinti Saluti

**Il Responsabile
dell'U.O. di Ortopedia
e Traumatologia**

Dr. Sandro Fiorasi



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Marco Chessa medico specialista in.

L'anno duemilatre il giorno ____ del mese _____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr. Marco Chessa , cod. fisc. _____ , nato a Cagliari residente in Cagliari , via Glibi, 8.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il specialista in Ortopedia con idoneo curriculum, per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda;

Atteso che la stessa dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Ortopedia e Traumatologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei sei mesi suddetti non inferiore a 912 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le prestazioni di Ortopedia e traumatologia saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero C.T.O.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in sei mesi pari a € 32500,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del dr. previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero CTO.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio personale dell'Azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività..

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'U.O. di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)